

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale

“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”

VERBALE DI GARA n. 2 del 19/09/2025

Seduta Pubblica

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76 c. 2 lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei “Servizi di Soccorso di Emergenza con eli/ambulanza” da svolgere nel territorio della Regione Siciliana, conseguente alle risultanze del precedente avviso pubblico di consultazione di mercato.

Stazione appaltante qualificata: Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi

Ente committente: Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **10:15**, presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, sito al quarto piano dell'Assessorato Regionale dell'Economia (Palermo Via Notarbartolo n.17), si riunisce il Seggio di gara come di seguito costituito:

- **Dr. Vincenzo Ripellino, in qualità di Presidente;**
- **Dr.ssa Arianna Cusmà in qualità di Componente;**
- **Dr. Marco Palmeri in qualità di Componente.**

Preliminarmente, il Presidente dà atto che l'odierna seduta di gara pubblica segue a quella del 15/09/2025 giusta verbale n. 1 redatto in pari data ed agli atti della Stazione Appaltante CUC (nota prot. n. 41666-A2 del 16.09.2025).

Quindi, giusta nota prot. n. 41668-A2 del 16.09.2025 il Seggio di gara è stato riconvocato in data odierna previa formale comunicazione a mezzo della piattaforma di e-procurement della CUC all'O.E. interessato.

Conseguentemente, la Stazione Appaltante CUC ha provveduto a predisporre un apposito link tramite la piattaforma MeetJit per l'eventuale partecipazione da remoto dei soggetti interessati al procedimento.

Ed infatti, giusta delega del 17/09/2025 del legale rappresentante della società AVINCIS AVIATION Italia S.p.A, risultano collegati da remoto i signori Andrea Artioli, Fabio Florida e Letizia Bernardini.

Tanto premesso, il Seggio, dopo avere accertato la produzione da parte dell'O.E. concorrente AVINCIS AVIATION Italia S.p.A. di tutta la documentazione prevista dai punti da 1 a 51 dell'art. 11.3.1 del Disciplinare di gara procede con una attenta disamina dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenute. Quindi, il Presidente dà lettura del documento di cui al punto 1 denominato “Domanda di partecipazione ed eventuale procura” ed in particolare della “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AVINCIS” – allegato al presente verbale per farne parte costitutiva ed integrante e che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto - con la quale la stessa società “*DICHLARA che l'efficacia della OFFERTA presentata ... è da intendersi subordinata alla accettazione da parte della Stazione Appaltante delle seguenti modifiche ...*”. In particolare, si evidenziano le modifiche riferite a caratteristiche tecniche di sicurezza per le quali la società dichiara di volere utilizzare elicotteri “*privi di queste dotazioni*”.

Nel merito, il Seggio di gara, oltre a stigmatizzare, sotto il profilo tecnico, le modifiche prospettate dall'O.E. in quanto, *ictu oculi*, determinanti una condizione di insicurezza generale nell'esecuzione del servizio, rilevano che la

società ha opposto proprie condizioni a diverse specifiche modalità di espletamento del servizio (per come definite nel capitolato di gara), così contrapponendo, nella sostanza, differenti modalità di prestazione, e ciò, in modo apodittico e nonostante gran parte delle medesime richieste fossero già divenute oggetto di valutazione e rigetto da parte del RUP in sede di richiesta di chiarimenti.

In tal senso, il Seggio di gara dichiara di allegare al presente verbale i due documenti di “risposta alle richieste di chiarimenti” a firma del RUP per farne, anch’essi, parte costitutiva ed integrante.

Inoltre, il Seggio rileva che, al di là delle condizioni di tipo tecnico, gli ultimi due punti della “dichiarazione integrativa” presentata dalla società AVINCIS assumono una qualificazione meramente amministrativo-contrattuale in quanto imporrebbero condizioni di esecuzione del servizio legate al “*contratto di affidamento per il servizio di elisoccorso stipulato in data 29/08/2013 approvato con DDG n. 1608 del 30/08/2013 - Rep. N. 29 del 29 agosto 2013 - CIG: 4877369439*”, ovvero del contratto scaduto ed in proroga che il Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana sta tentando di superare con ogni strumento normativamente a disposizione.

Ed invero, i procedimenti amministrativi avviati dalla stessa Amministrazione committente DPS e dalla Stazione Appaltante CUC hanno assunto – al pari dell’odierno procedimento – la duplice finalità di evitare ulteriori proroghe contrattuali oltre che di assicurare condizioni tecnico-economiche in linea con il mercato di riferimento e con le più attuali norme di sicurezza e di esecuzione dei “servizi aeronautici di elisoccorso”.

Finalità, quest’ultime, che in nessun modo verrebbero ad essere realizzate in adesione alle modifiche prospettate dall’O.E. concorrente.

Nel merito del procedimento di gara, infine, il Presidente rileva che consolidata giurisprudenza, ed *ex multis* la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3226, afferma che “*una simile tecnica di offerta vale a configurare un’ipotesi tipica di offerta condizionata, che rende l’offerta inammissibile e passibile di esclusione dalla procedura di gara*”. Il Collegio della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto che tali offerte risultino condizionate con la tecnica *clause by clause* e che, in quanto tale, devono essere dichiarate inammissibili. Per la precisione, tale tecnica, si concretizza nella prospettazione da parte della società di considerazioni *clause by clause* (letteralmente “*clausola per clausola*”), presentate sotto forma di modifiche in ordine alla tipologia e al livello di qualità del servizio da espletarsi che, di fatto, riformulano – e dunque modificano unilateralmente – la volontà negoziale di obbligarsi; con ciò rendendo il contenuto del regolamento negoziale difforme rispetto a quanto invece richiesto dall’Amministrazione. Sul punto, il Collegio ritiene “*evidente, dunque, che ... la società concorrente ... ha introdotto modificazioni ed apposto condizioni rispetto a profili non marginali della proposta negoziale idonei ad inverare un’offerta condizionata e perciò inammissibile*” e continua dichiarando (per il caso in giudizio innanzi la stessa Corte) “*la legittimità della scelta della Stazione appaltante di escludere dalla procedura un’offerta che non consentiva di prefigurare un quadro certo, improntato alla massima linearità e chiarezza, dei rispettivi obblighi contrattuali rispetto agli atti di gara, introducendo elementi diversi nel sinallagma contrattuale che valgono a conferire all’offerta quel carattere di indeterminatezza e condizionamento sì da renderla inammissibile*” ed, infine, chiarisce che “*tale riproduzione ha determinato l’inammissibile trasformazione dell’offerta da espressione di volontà cognitiva e notiziale per poter formulare l’offerta (tipica della richiesta di chiarimenti inoltrata alla Stazione appaltante) in manifestazione di volontà unilaterale di offrire condizionando l’impegno negoziale alle modalità evidenziate, modificative dell’oggetto della prestazione secondo tale volontà unilaterale. In presenza di una tale chiara volontà modale condizionale di variare unilateralmente la prestazione, è irrilevante verificare e dimostrare l’influenza di ciò sul prezzo offerto*”.


Per tutto quanto sopra, il Seggio di gara dichiara che risulta del tutto ininfluente procedere con una disamina puntuale della documentazione di gara e/o di verificare/aprire il contenuto della busta "offerta economica" in quanto inammissibile.

Conseguentemente, alla presenza in collegamento da remoto dei richiamati rappresentati della società partecipante, il Seggio di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dichiara inammissibile l'offerta presentata dall'O.E. AVINCIS AVIATION Italia Spa e, quindi, di escludere la stessa società dal procedimento di gara.

Per tutto quanto sopra, il Seggio dichiara di rassegnare il presente verbale al Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per i conseguenziali provvedimenti e adempimenti di competenza.

Del che, la presente seduta pubblica di gara viene dichiarata chiusa alle ore 10:40 e, letto e confermato, il presente verbale, composto da n. 3 (tre) pagine progressivamente numerate, viene sottoscritto.

(Presidente) Dr. Vincenzo Ripellino



(Componente) D.ssa Arianna Cusmà



(Componente) Dr. Marco Palmeri

